

AmTrust

MAGISTRATO PROTETTO – Conv. Onorari

Linea Professione Protetta

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile,
Amministrativa e Amministrativo-Contabile dei
Magistrati



**Il prodotto è stato redatto secondo
le linee guida ANIA “Contratti Semplici e Chiari”
Edizione Marzo 2026**

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il Set Informativo che contiene:

- Dip Danni (Documento Informativo Precontrattuale)
- Dip Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario



AmTrust Assicurazioni

Assicurazione per la Responsabilità Civile, Amministrativa e Amministrativo – Contabile dei Magistrati

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AmTrust Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "AmTrust MAGISTRATO PROTETTO – Conv. Onorari"



AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Via Clerici, 14 – 20121 Milano (MI).

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza è rivolta al Magistrato onorario, comunque definito (Giudice Tributario, Giudice di Pace, GOT, VPO, Giudice di Tribunale, Magistrato onorario per i minorenni e la famiglia, Giudice ausiliario di Corte d'Appello, Giudice aggregato, ecc.) e Magistrato togato che opera solo in qualità di Giudice Tributario.

L'Assicurazione è prestata in regime **Claims Made**, ossia è operante per le Richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate per la prima volta dall'Assicurato nel Periodo di Validità (comprensivo del periodo di Retroattività illimitato).



Che cosa è assicurato?

- ✓ È coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di comportamenti non dolosi posti in essere nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, giurisdizionali, consultive, di controllo o amministrative connesse, nonché negli incarichi istituzionali a esse collegati
- ✓ Responsabilità civile dei magistrati, ai sensi della Legge 13 aprile 1988 n. 117 e s.m.i. (L. 27 febbraio 2015 n. 18), compresi i casi di:
 - azione di rivalsa dello Stato a seguito di risarcimento, compresa l'attività svolta nelle Commissioni Tributarie, presso i Commissariati agli Usi Civili, presso Amministrazioni pubbliche statali in funzione ausiliaria e Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nonché per le attività assimilabili a quelle dirigenziali esclusivamente nell'ambito di Governo della giustizia amministrativa e amministrativo-contabile;
 - citazione diretta del magistrato, anche davanti a giudice incompetente;
 - intervento volontario nel giudizio promosso contro lo Stato.
- ✓ Responsabilità penale colposa, ai sensi dell'art. 13 della Legge 117/1988 e s.m.i.
- ✓ Responsabilità amministrativa e contabile (Perdite Patrimoniali), compresa l'azione di rivalsa demandata alla Corte dei conti
- ✓ Responsabilità per la sicurezza sul lavoro
- ✓ Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi (Perdite Patrimoniali e/o Danni Materiali)
- ✓ Perdite Patrimoniali e/o Danni Materiali per l'attività connessa all'assunzione del Personale
- ✓ Attività di rappresentanza
- ✓ Perdite Patrimoniali e/o Danni Materiali derivanti dall'attività di cui al d. lgs 196/2003
- ✓ Copertura sostituti
- ✓ **Ultrattività in caso di cessazione totale dell'attività assicurata – 10 anni (attivabile gratuitamente)**

L'Assicurazione opera entro i Massimali indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono considerati Terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e le predette figure siano Amministratori

L'Assicurazione non vale per i Danni e le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- ✗ smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio
- ✗ Danni Materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto diversamente previsto nel contratto
- ✗ attività svolta dall'Assicurato quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati
- ✗ atti od omissioni da parte di, o Danni o Richieste di Risarcimento notificate a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di Retroattività stabilita in Polizza
- ✗ responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente
- ✗ la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali premi
- ✗ azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente
- ✗ inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto

Il presente elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo; per l'elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Il presente elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo; per l'elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea. Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per attività rogatorie svolte all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniale e/o Danni Materiali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.



Che obblighi ho?

- Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'Indennizzo oppure la cessazione dell'Assicurazione. È fatto salvo l'esercizio del diritto all'oblio oncologico.
- Devi dare avviso scritto all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio assicurato.
- Devi comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- In caso di Sinistro devi denunciarlo per iscritto all'Assicuratore oppure al broker indicato in Polizza entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una delle seguenti fattispecie:
 - a. ricevimento di informazione di garanzia;
 - b. formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico – Corte dei conti ecc.);
 - c. ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile;
 - d. avviso di notifica procedimento civile nei confronti dello Stato e invito ad intervenire ai sensi dell'art. 6 della L. 117/88 così come modificata dalla Legge 27 febbraio 2015 n. 18;
 secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione, e agli altri assicuratori se hai assicurato lo stesso rischio anche con altri.
- Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicuratore.
- Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni (art. 2952 c.c.).



Quando e come devo pagare?

Il Premio è interamente dovuto ed è comprensivo delle imposte (secondo le norme fiscali vigenti).

Puoi pagare il Premio all'Assicuratore o al broker incaricato con le seguenti modalità: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Assicuratore o all'Intermediario dell'Assicuratore a cui è assegnata l'Assicurazione; sistemi di pagamento elettronico o bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario l'Assicuratore o il broker dell'Assicuratore a cui è assegnata l'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha la durata indicata nella Scheda di Polizza e decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se pagato il Premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza, oppure dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio se successivo, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di Polizza. **La Polizza prevede il tacito rinnovo**, salvo sia diversamente indicato in Scheda di Polizza.

Qualora durante il Periodo di Assicurazione, l'Assicurato comunichi all'Assicuratore la nascita di un figlio avvenuta durante lo stesso Periodo, l'Assicuratore riconosce, a titolo gratuito, una estensione del Periodo di Assicurazione per un ulteriore periodo aggiuntivo di 3 mesi che decorre dalla scadenza del Periodo di Assicurazione in cui è stata comunicata la nascita del figlio.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione ha la durata riportata nella Scheda di Polizza e, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.

Assicurazione per la Responsabilità Civile, Amministrativa e Amministrativo – Contabile dei Magistrati

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "AmTrust MAGISTRATO PROTETTO – Conv. Onorari"

31/03/2026 Data di realizzazione, il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Via Clerici, 14 – 20121 Milano (MI) – Italia; recapito telefonico: +39 0283438150; sito internet: www.amtrust.it; indirizzo di posta elettronica: amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com; indirizzo PEC: amtrust.assicurazioni@pec.it. AmTrust Assicurazioni S.p.A. è iscritta al n° 1.00165 dell'Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia.

L'ammontare del patrimonio netto dell'Impresa è pari 247.685 migliaia di Euro e il risultato economico netto di periodo è pari a 12.885 migliaia di Euro e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2025.

L'indice di solvibilità (solvency ratio), riferito alla gestione danni, è pari a 164,30%.

Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link <https://www.amtrust.it/sfcr.pdf>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato al massimale acquistato dal Contraente e riportato nella Scheda di Polizza.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che sono esclusi i Danni e le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

1. calunnia, ingiuria, diffamazione, commesse con dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente. Restano coperte le Richieste di Risarcimento per fatti colposi connessi alla redazione di provvedimenti o atti giudiziari;
2. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
3. azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito in Polizza;
4. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005
5. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
6. l'Assicuratore non risponderà per Sinistri già ricevuti, secondo le modalità indicate all'Art. 06 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 3), dall'Assicurato e/o denunciati prima dell'inizio della Polizza; nonché per i Danni:
 - derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che:

- In caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall'Assicurato, la Polizza opera in secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei Massimali garantiti dalla presente Polizza; in caso di garanzie non previste dalle polizze esistenti e operanti ma previste dalla presente Polizza, oppure garanzie più estese nella presente Polizza rispetto alle polizze esistenti ed operanti, l'Assicurazione di cui al presente contratto s'intende prestata in primo rischio alle condizioni normative ed ai Massimali di cui alla presente Polizza.
- L'Assicurazione per gli Assicurati è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, per ciascun Sinistro e in aggregato per Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso Periodo.
- Qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da, basata su o attribuibile alla medesima causa e/o singolo errore professionale sarà considerata una sola Richiesta di Risarcimento ai sensi della presente Polizza ed il Massimale sarà pertanto unico per Sinistro, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte.

- In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, l'Assicuratore non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'Assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente prodotto assicurativo è destinato al Magistrato onorario comunque definito (Giudice Tributario, Giudice di Pace, GOT, VPO, Giudice di Tribunale, Magistrato onorario per i minorenni e la famiglia, Giudice ausiliario di Corte d'Appello, Giudice aggregato, ecc.) e Magistrato togato che opera solo in qualità di Giudice Tributario.



Quali costi devo sostenere?

Il Premio pagato dal Contraente è complessivo delle provvigioni medie riconosciute all'intermediario che sono pari al 20,00% del Premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali Reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati, esclusivamente per iscritto, ad AmTrust Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Clerici 14, 20121 Milano - Email: reclami@amtrustgroup.com - Pec: reclami.amtrust.assicurazioni@pec.it . L'Ufficio Reclami di AmTrust Assicurazioni S.p.A., quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo (con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di Reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa). Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito www.amtrust.it nella sezione Reclami.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- L'arbitrato non è previsto. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il Premio pagato per l'Assicurazione è soggetto all'aliquota d'imposta attualmente in vigore, pari al 22,25% del Premio imponibile annuo. Il Premio pagato per l'Assicurazione non è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.amtrust.it .
-------------------------------------	---

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE E PREVIA REGISTRAZIONE AL SEGUENTE LINK WWW.AMTRUST.IT, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, SECONDO LE FUNZIONALITA' DI VOLTA IN VOLTA DISPONIBILI.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in generale

La presente *Polizza* è una *Polizza* di responsabilità civile, responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile, operante nella forma "Claims made". Tale forma di copertura significa che la presente *Polizza* copre le *Richieste di Risarcimento* pervenute all'Assicurato e notificate all'Assicuratore per la prima volta durante il *Periodo di Validità* della copertura.

Definizioni

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Arbitro Assicurativo	Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del codice delle assicurazioni, istituito presso l'IVASS e disciplinato dal Decreto n. 215/2024.
Assicurato	Il soggetto, Magistrato onorario comunque definito (Giudice Tributario, Giudice di Pace, GOT, VPO, Giudice di Tribunale, Magistrato onorario per i minorenni e la famiglia, Giudice ausiliario di Corte d'Appello, Giudice aggregato, ecc.) e Magistrato togato che opera solo in qualità di Giudice Tributario, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che abbia pagato il relativo Premio.
Assicuratore	AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Via Clerici, 14 – 20121 Milano.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Atto illecito	Qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti, dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un Assicurato nell'adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto dell'Ente di Appartenenza.
Danno	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni materiali	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Disdetta	Atto scritto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, l'Assicurazione.
Franchigia/Scoperto	L'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale, che costituisce elemento integrante della Polizza ed indica la parte del Danno che per ciascun Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.
Massimale	La massima esposizione dell'Assicuratore per ogni Sinistro e per periodo assicurativo.
Perdite Patrimoniali	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni materiali.
Periodo di Assicurazione	Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza stabilite nella Scheda di Polizza, fermi gli effetti sospensivi sulla copertura del mancato pagamento del Premio.
Periodo di Validità	Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza stabilite nella Scheda di Polizza, fermi gli effetti sospensivi sulla copertura del mancato pagamento del Premio. Il Periodo di Validità è comprensivo del periodo di Retroattività.
Periodo di Ultrattività	Il periodo di tempo, che segue la data di cessazione definitiva dell'attività assicurata , entro il quale una Richiesta di Risarcimento deve manifestarsi per far sì che le garanzie prestate dalla presente Assicurazione siano ulteriormente efficaci in relazione a detta attività. Il Periodo di Ultrattività, ai fini del Massimale, è considerato un unico Periodo di Assicurazione. Tale Periodo di Ultrattività decade automaticamente qualora l'Assicurato riprenda l'attività assicurata di Magistrato presso una Pubblica Amministrazione o sottoscriva una nuova polizza con altro assicuratore a copertura del medesimo rischio.
Polizza	I documenti contrattuali che disciplinano i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.

Premio	La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.
Pubblica Amministrazione	Ogni persona giuridica soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di regolarità dell'azione amministrativa ed utilizzo appropriato ed efficace dei fondi pubblici.
Responsabilità Amministrativa	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di dipendenza o di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un Danno al proprio Ente di Appartenenza, o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa – Contabile	La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato un Danno al proprio Ente di Appartenenza o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Civile	La responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa. La responsabilità di cui alla L. 117/88 così come modificata della Legge 27 febbraio 2015 n. 18, e L. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Retroattività	Il periodo di tempo che precede la data di decorrenza della Polizza entro il quale la condotta che ha generato l'evento dannoso si deve essere verificata per far sì che le garanzie prestate dalla presente Assicurazione siano efficaci.
Richiesta di Risarcimento	Ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti dell'Assicurato: a. ricevimento di informazione di garanzia; b. formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico – Corte dei conti ecc.); c. ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile; d. Avviso di notifica procedimento civile nei confronti dello Stato e invito ad intervenire ai sensi dell'art. 6 della L. 117/88 così come modificata della Legge 27 febbraio 2015 n. 18.
Scheda di Polizza	È il documento che prova il contratto di Assicurazione e nel quale sono indicati i dati relativi all'Assicurato/Contraente, le date di decorrenza e di scadenza della Polizza, l'eventuale Franchigia, il Massimale, la Retroattività e il Premio imponibile con le relative imposte governative.
Sinistro	La Richiesta di Risarcimento per la quale è prestata l'Assicurazione.
Sottolimito	La somma massima inclusa nel Massimale indicato nella Scheda di Polizza e non in aggiunta ad esso, che l'Assicuratore sarà tenuto a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese per ogni Sinistro e per l'insieme di tutti i Sinistri, incluso il caso di sinistro unico, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Art. 01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile italiano. È fatto salvo l'esercizio del diritto all'oblio oncologico.

Art. 02 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Resta inteso che qualsiasi copertura fornita dalla presente Polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile.

Art. 03 Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio viene pagato entro 60 giorni dalla data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza; altrimenti decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio deve essere pagato all'Assicuratore oppure al broker incaricato.

Le modalità di pagamento del Premio sono le seguenti:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Assicuratore o all'Intermediario dell'Assicuratore a cui è assegnata l'Assicurazione;
- sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario l'Assicuratore o il broker dell'Assicuratore a cui è assegnata l'Assicurazione.

Art. 04 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 05 Aggravamento del Rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 06 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Assicuratore oppure al broker indicato in Polizza, **entro 30 giorni** da quando è stata comunicata o resa nota una delle seguenti fattispecie:

- a. ricevimento di informazione di garanzia;
- b. formale Richiesta di Risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico – Corte dei conti ecc.);
- c. ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile;
- d. avviso di notifica procedimento civile nei confronti dello Stato e invito ad intervenire ai sensi dell'art. 6 della L. 117/88 così come modificata della Legge 27 febbraio 2015 n. 18;

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.) Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicuratore.

Le denunce di Sinistro dovranno essere inoltrate all'Intermediario o direttamente a:

AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Divisione Sinistri - Via Clerici, 14 - 20121 Milano

sinistri.nomedmal@amtrustgroup.com, sinistriamtrust@pec.it

che potrà svolgere la gestione dei Sinistri tramite le proprie sedi territoriali.

Art. 07 Effetto e durata del contratto

L'Assicurazione ha la durata prevista nella Scheda di Polizza e, in mancanza di Disdetta, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno, salvo sia diversamente indicato in Scheda di Polizza. In quest'ultimo caso, l'Assicurazione cesserà alla scadenza prevista nella Scheda di Polizza.

Qualora durante il Periodo di Assicurazione, l'Assicurato comunichi all'Assicuratore la nascita di un figlio avvenuta durante lo stesso Periodo, l'Assicuratore riconosce, a titolo gratuito, una estensione del Periodo di Assicurazione per un ulteriore periodo aggiuntivo di 3 (tre) mesi che decorre dalla scadenza del Periodo di Assicurazione in cui è stata comunicata la nascita del figlio.

Le parti possono disdire l'Assicurazione mediante l'invio di lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti) spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. In tal caso l'Assicurazione cesserà di avere effetto dalla data di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso.

Art. 08 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 09 Foro competente

Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente/*Assicurato*.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 Clausola broker

Si prende atto e si accetta espressamente l'*Assicurato* ha affidato l'intermediazione e la gestione della presente *Polizza* alla società di brokeraggio MEDIASS S.p.A. Tutte le comunicazioni alle quali l'*Assicurato* è tenuto, devono/possono essere fatte per iscritto al broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente *Polizza*, l'*Assicuratore* dà atto che ogni comunicazione fatta dall'*Assicurato* al broker si intenderà come fatta all'*Assicuratore* stesso, come pure ogni comunicazione fatta dal broker all'*Assicuratore* si intenderà come fatta dall'*Assicurato* stesso. Inoltre ogni comunicazione dall'*Assicuratore* al broker si considererà effettuata all'*Assicurato* stesso.

Art. 12 Sanzioni Internazionali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente *Polizza*, **l'*Assicuratore* non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'*Assicurazione* a favore di qualsiasi Contraente, *Assicurato*, beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.**

Responsabilità civile verso terzi e responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile dei **Magistrati Onorari**

Art. 13 Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, in conseguenza di comportamenti non dolosi posti in essere nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, giurisdizionali, consultive, di controllo o amministrative connesse, nonché negli incarichi istituzionali a esse collegati, nei limiti e alle condizioni di seguito indicate:

a) Responsabilità civile dei magistrati

ai sensi della Legge 13 aprile 1988 n. 117 e s.m.i. (L. 27 febbraio 2015 n. 18), compresi i casi di:

- azione di rivalsa dello Stato a seguito di risarcimento, compresa l'attività svolta nelle Commissioni Tributarie, presso i Commissariati agli Usi Civili, presso Amministrazioni pubbliche statali in funzione ausiliaria e Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nonché per le attività assimilabili a quelle dirigenziali esclusivamente nell'ambito di Governo della giustizia amministrativa e amministrativo-contabile;
- citazione diretta del magistrato, anche davanti a giudice incompetente;
- intervento volontario nel giudizio promosso contro lo Stato.

b) Responsabilità penale colposa

ai sensi dell'art. 13 della Legge 117/1988 e s.m.i., qualora il magistrato sia citato in giudizio per fatti costituenti reato commessi nell'esercizio delle sue funzioni, limitatamente alle ipotesi colpose.

c) Responsabilità amministrativa e contabile

ai sensi della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 (Codice di Giustizia Contabile) e leggi collegate, relativamente alle *Perdite Patrimoniali* derivanti da *Responsabilità amministrativa* o contabile, compresa l'azione di rivalsa demandata alla Corte dei conti ex Legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. Legge Pinto).

d) Responsabilità per la sicurezza sul lavoro

per i danni derivanti da *Responsabilità civile* connessa alla conduzione e gestione degli uffici giudiziari, in relazione agli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., nella qualità di soggetti responsabili della sicurezza ai sensi di Legge.

Art. 14 Clausola "Claims made" – Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione, in regime *Claims made*, è operante per le *Richieste di Risarcimento* pervenute all'Assicurato e denunciate per la prima volta dall'Assicurato nel *Periodo di Validità* (comprensivo del periodo di *Retroattività illimitato*).

In caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall'Assicurato, la presente *Polizza* opera in secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei *Massimali* garantiti dalla presente *Polizza*; in caso di garanzie non previste dalle polizze esistenti e operanti ma previste dalla presente *Polizza*, oppure garanzie più estese nella presente *Polizza* rispetto alle polizze esistenti ed operanti, l'Assicurazione di cui al presente contratto s'intende prestata in primo rischio alle condizioni normative ed ai *Massimali* di cui alla presente *Polizza*.

Si precisa che, qualora la presente *Polizza* segua, senza interruzione di continuità, una precedente *Assicurazione* avente le stesse garanzie assicurate nella presente *Polizza* e con data di scadenza non antecedente alla data di decorrenza della presente *Polizza*, quest'ultima si intenderà in sostituzione della precedente senza soluzione di continuità temporale.

Art. 15 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente *Polizza* comprende le *Perdite Patrimoniale e/o Danni Materiali* derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo di Assicurazione a carico dell'Assicurato.**

Art. 16 Perdite Patrimoniale e/o Danni Materiali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le *Perdite Patrimoniale e/o Danni Materiali* per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali *Perdite e/o Danni Materiali*, l'Assicuratore risponderà per ogni singolo Assicurato e per *Periodo di Assicurazione* nei limiti del *Massimale* di *Polizza*, indipendentemente dal numero di *Sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso *Periodo di Assicurazione* a carico dell'Assicurato.

Art. 17 Massimale

L'Assicurazione per l'Assicurato è prestata **fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza**, per ciascun *Sinistro* e in aggregato per *Periodo di Assicurazione*, indipendentemente dal numero delle *Richieste di Risarcimento* denunciate dall'Assicurato nello stesso *Periodo*.

Art. 18 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per i *Danni* e le *Perdite Patrimoniali* conseguenti a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b. *Danni Materiali* di qualsiasi tipo, **salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto;**
- c. attività svolta dall'*Assicurato* quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della *Pubblica Amministrazione* e/o enti privati;
- d. atti od omissioni da parte di, o *Danni* o *Richieste di Risarcimento* notificate a, qualsiasi degli *Assicurati* in epoca anteriore alla data di *Retroattività* stabilita in *Polizza*;
- e. responsabilità assunte volontariamente dall'*Assicurato* al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f. la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali premi;
- g. azioni od omissioni imputabili all'*Assicurato* a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- h. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; *Danno* ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi *Danno* ambientale, *Danno* al paesaggio, *Danno* derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- i. calunnia, ingiuria, diffamazione, commesse con dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente. Restano coperte le *Richieste di Risarcimento* per fatti colposi connessi alla redazione di provvedimenti o atti giudiziari;
- l. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'*Assicurato* salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la *Pubblica Amministrazione* in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'*Assicurato*;
- m. azioni di un *Assicurato* nei confronti di un altro *Assicurato* salvo il caso in cui l'*Assicurato* provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un *Assicurato* così come definito alla presente *Polizza*;
- n. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la *Responsabilità civile* di cui al D. Lgs. 209/2005;
- o. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- p. l'*Assicuratore* non risponderà per *Sinistri* già ricevuti, secondo le modalità indicate all'Art. 6, dall'*Assicurato* e/o denunciate prima dell'inizio della presente *Polizza*;

nonché per i *Danni*:

- derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 19 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le *Richieste di Risarcimento* originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per attività rogatorie svolte all'estero, ma limitatamente alle *Perdite Patrimoniale* e/o *Danni Materiali* derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 20 Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'*Assicurato* e le predette figure siano *Amministratori*.

Art. 21 Cessazione dell'Assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge, **l'Assicurazione cessa in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, destituzione, o altri motivi, dal rapporto di dipendenza o di servizio o dall'incarico istituzionale, fatto salvo quanto previsto all'Art. 28.**

Art. 22 Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 23 Sinistro Unico

Tutti i *Danni* dovuti, connessi o consequenziali ad una medesima causa verranno considerati un Sinistro Unico verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle *Richieste di Risarcimento* connesse, o alla data in cui ne sia venuto comunque a conoscenza, che poi ha comportato la successiva *Richiesta di Risarcimento*.

Qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* derivante da, basata su o attribuibile alla medesima causa e/o singolo errore professionale sarà considerata una sola *Richiesta di Risarcimento* ai sensi della presente *Polizza* ed il *Massimale* sarà pertanto unico per *Sinistro*, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte.

Art. 24 Attività di rappresentanza

A parziale deroga di quanto stabilito dall'Art. 18 b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dall'Assicurato in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza, in altri organi collegiali.

Art. 25 Perdite Patrimoniali e/o Danni Materiali derivanti dall'attività di cui al d. lgs 196/2003

La garanzia di cui alla presente *Polizza* comprende le *Perdite Patrimoniali* e/o *Danni Materiali* involontariamente cagionate dall'Ente a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in reazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del d. lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Cod. Civ. e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Cod. Civ. L'Assicurazione non vale per:

- il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

Art. 26 Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

L'Assicuratore può assumere fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito nella Scheda di *Polizza* o dei *Sottolimiti* indicati nella presente *Polizza* per il *Danno* cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del *Massimale* di cui sopra.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da esso designati o approvati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 27 Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea dell'Assicurato persona fisica, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti, dal momento del loro incarico, a condizione che detto sostituto goda della qualifica di assicurato ai sensi della presente *Polizza* e che, pertanto, abbia aderito espressamente alla *Polizza* e abbia pagato il relativo *Premio*.

Art. 28 Ultrattività in caso di cessazione totale dell'attività assicurata

Nel caso di pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo, tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per le *Richieste di Risarcimento* denunciate all'Assicuratore nei 10 (dieci) anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l'Ente di appartenenza purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il *Periodo di Validità* dell'Assicurazione stessa.

Per l'attivazione di tale garanzia l'Assicurato dovrà comunicare la cessazione dell'attività entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del *Periodo di Assicurazione* in cui è avvenuta la cessazione dell'attività.

Tale garanzia postuma è applicata anche nel caso di morte dell'Assicurato, laddove le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

In caso di attivazione del *Periodo di Ultrattività*, il *Massimale* sarà quello dell'ultimo *Periodo di Assicurazione* e costituirà il massimo esborso a carico dell'Assicuratore indipendentemente dal numero di *Sinistri* denunciati durante l'intero *Periodo di Ultrattività*.



AmTrust Assicurazioni

AmTrust Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: Via Clerici • 14 • 20121 Milano • Italia

Tel. + 39 0283438150 • Fax + 39 0283438174 • www.amtrust.it

PEC: amtrust.assicurazioni@pec.it • Email: amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com

Capitale Sociale € 5.500.000,00 • P.IVA e C.F. 01917540518

Data iscrizione Registro Imprese 13/06/2019 • Numero REA MI-2562338

Provvedimento autorizzazione ISVAP n. 2595 del 14/03/2008

Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165

Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI)

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 "GDPR")

Gentile Cliente,

AmTrust Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Titolare" o "Compagnia") rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, Le fornisce di seguito le informazioni essenziali sull'attività di raccolta e di trattamento dei dati personali e le informazioni che permettono di esercitare i diritti previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (di seguito "GDPR" o "Regolamento").

1. Titolare e Responsabili del trattamento dei dati - Contatti del Responsabile della protezione dei dati (DPO)



Il Titolare del Trattamento è AmTrust Assicurazioni S.p.A., Via Clerici, 14 - 20121 Milano – Partita IVA 01917540518 (di seguito anche "Titolare" o "Compagnia").

Il Titolare può nominare altri soggetti Responsabili del trattamento, nonché designare soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Un elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile contattando il Titolare all'indirizzo di posta elettronica: info-privacy@amtrustgroup.com.



AmTrust Assicurazioni S.p.A. ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO"). Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal GDPR, come specificati nel paragrafo 9 della presente Informativa, è possibile contattare il DPO al seguente indirizzo di posta elettronica:

info-privacy@amtrustgroup.com.

2. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

Nell'ambito della gestione del rapporto assicurativo, AmTrust Assicurazioni S.p.A. ha la necessità di disporre di dati personali comuni e giudiziari a Lei riferiti (dati che possono essere già acquisiti, forniti da Lei o da altri soggetti, anche mediante la consultazione di banche dati). A tal fine i suoi dati verranno utilizzati per le seguenti finalità secondo una determinata base giuridica:

 FINALITA'	 BASE GIURIDICA
a) quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; b) raccolta dei premi e gestione del contratto; c) liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; d) valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;	Esecuzione di obblighi precontrattuali e contrattuali
e) prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; f) adempimento di disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate e dagli Organi di Vigilanza e Controllo;	Obbligo legale
g) riassicurazione e coassicurazione; h) esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; i) analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; j) gestione e controllo interno; k) attività statistiche, anche a fini di tariffazione; l) utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato in ambito assicurativo.	Legittimo interesse

I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio. A tali fini, non è richiesto il Suo consenso per il trattamento dei Suoi dati di natura comune strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della Compagnia e di terzi a cui tali dati saranno comunicati.

Inoltre, i dati di recapito da Lei forniti potranno essere utilizzati per inviareLe comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo, nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. In assenza di tali dati non sarà possibile contattarLa tempestivamente per fornirLe informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

3. Natura del conferimento dei dati



Per la prestazione dei servizi assicurativi della Compagnia, la comunicazione dei Suoi dati personali è obbligatoria perché necessaria per dare esecuzione al rapporto assicurativo.

Pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione può avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di eseguire gli adempimenti contrattuali in essere.

4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati



I dati sono trattati principalmente con strumenti cartacei, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e memorizzati su supporti informatici, cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del GDPR, della normativa nel tempo applicabile e delle specifiche disposizioni operative adottate dalla Compagnia in tema di conservazione della documentazione contenente dati personali.

I dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i dati personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso in cui ad esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione. I dati personali possono essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento del periodo di conservazione dei dati stessi, oppure nel caso in cui gli stessi siano indispensabili per difendere i diritti della Compagnia in giudizio.

5. Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali



I dati raccolti e trattati dalla Compagnia per le finalità descritte al paragrafo 2 potranno essere comunicati:

- a) alle Società del Gruppo AmTrust;
- b) ai soggetti facenti parte della cosiddetta catena assicurativa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Assicuratori, Coassicuratori, Riassicuratori, agenti e brokers, Organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, assicurati e terzi danneggiati, legali (fiduciari e di controparte), consulenti, traduttori, medici fiduciari, periti; società di servizi informatici, di archiviazione, di stampa ed invio della corrispondenza, di gestione della posta in arrivo e in partenza, di certificazione di qualità, di revisione contabile e certificazione di bilancio, istituti di credito per l'esecuzione di eventuali pagamenti;
- c) alle Autorità ed Enti Pubblici in generale per l'adempimento di obblighi di legge.

6. Diffusione dei dati



I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

7. Trasferimenti dei dati all'estero



Per le finalità di cui al paragrafo 2, i Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche in Paesi non aderenti all'Unione Europea e/o all'area SEE regolamentata in modo uniforme dal GDPR.

L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali verso Paesi extra UE/SEE avverrà, in ogni caso, nel rispetto dei livelli di protezione e di tutela dei diritti dell'interessato previsti dal GDPR e dalle ulteriori normative vigenti ed applicabili in base a convenzioni internazionali, criteri di adeguatezza sanciti dalla Commissione Europea e, comunque, garantiti dall'applicazione di "Clausole Contrattuali Standard" approvate dalla Commissione Europea e riportate all'interno di specifici contratti con i destinatari dei Suoi dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46 del GDPR.

8. Adozione di un processo decisionale automatizzato basato unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione



I dati non sono trattati mediante un processo decisionale basato su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

9. Diritti dell'interessato



Come previsto dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in qualità di Interessato Lei, in ogni momento, può:

- a) chiedere alla Compagnia l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- b) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali;
- c) esercitare il diritto alla portabilità dei dati (quando il trattamento di tali dati si basa sul Suo consenso o su di un contratto di cui Lei è parte ed il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati);
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità dei trattamenti svolti dalla Compagnia basati sul Suo consenso prestato prima della revoca;
- e) in caso non sia pienamente soddisfatto delle risposte della Compagnia alle Sue richieste, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente per territorio.

I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta alla Compagnia e/o al proprio Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), senza particolari formalità, all'indirizzo di posta elettronica: info-privacy@amtrustgroup.com